CAMERA DEI DEPUTATI N. 2039-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **MONTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 31 gennaio 1956 (*Stampato n. 974*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(VILLABRUNA)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MARTINELLI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 1° febbraio 1956

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sullo stagno concluso a Londra il 1° marzo 1954

Presentata alla Presidenza il 9 giugno 1956

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Notevoli settori dell'economia sono influenzati direttamente o indirettamente dall'andamento del mercato dello stagno perché produzioni industriali importanti sono legate alle sorti di questa materia prima.

Per ovviare alle fluttuazioni eccessive del mercato dello stagno si è venuta riconoscendo

la necessità di una disciplina generale della produzione, del consumo e del commercio dello stagno stesso.

Più volte gli Stati interessati si sono riuniti in apposite conferenze per discutere questo problema.

Una definitiva Conferenza internazionale venne riunita a Londra alla fine del 1950, in essa, dopo complessi lavori, si giunse alla redazione di un progetto di Accordo internazionale, Accordo che venne concluso solo quattro anni dopo e cioè il 1° marzo 1954 e firmato sempre a Londra per conto dell'Italia il successivo 30 giugno.

Il presente disegno di legge tende appunto alla ratifica e alla esecuzione dell'Accordo internazionale dello stagno concluso a Londra.

L'Accordo, come dispone l'articolo 1, ha per oggetto:

a) evitare o attenuare situazioni di disoccupazione collegate a squilibri fra l'offerta e la domanda dello stagno;

b) impedire che eccessive fluttuazioni di prezzo minaccino le condizioni generali del mercato;

c) assicurare una continuità di approvvigionamento sufficiente per il mercato internazionale a prezzi discretamente stabili;

d) costituire un collegamento per lo studio e l'applicazione di mezzi atti a rendere più economica la produzione dello stagno, proteggendone i giacimenti contro uno sfruttamento eccessivo o un abbandono prematuro.

Per raggiungere queste finalità l'Accordo dà vita ad una certa organizzaziome, costituita essenzialmente dal Consiglio internazionale dello stagno, il quale con organi appositi assolve il compito di applicare le disposizioni dell'Accordo e di controllarne sistematicamente la esecuzione.

Il Consiglio ha sede in Londra. Ogni Paese partecipante, a termini degli articoli 2 e 3 ha diritto ad essere rappresentato nel Consiglio internazionale dello stagno.

L'articolo 4 del Protocollo prevede le norme della costituzione ed il funzionamento del Consiglio, mentre le disposizioni finanziarie sono dettate dall'articolo 5.

Perché l'Accordo possa cominciare a funzionare sono costituiti in partenza i prezzi iniziali massimi e minimi per tonnellata di stagno al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 6). Da questo punto il controllo si opera essenzialmente con due strumenti e cioè: un regolamento molto dettagliato delle esportazioni e la gestione di uno *stock* di materia prima, *stock* che opera come volano regolatore sia per i tempi di mercato favorevole. sia nel caso contrario. Ove si verifichi uno stato di penuria generale della materia prima, entrano in vigore particolari disposizioni. Tutto ciò è regolato dagli articoli da 6 a 13.

Disposizioni particolari vengono date per assicurare presso ogni Stato produttore condizioni di lavoro eque, affinché non si introducano attraverso l'abbassamento del livello di vita, elementi di concorrenza sleale fra le Nazioni.

In fine, apposite norme sono previste per il regolamento di eventuali conflitti, mentre sono anche previste talune sanzioni contro eventuali infrazioni.

L'Accordo ha la durata di 5 anni e la adesione dei singoli Stati può essere revocata mediante congruo preavviso.

In sostanza con questo Accordo si viene a stabilire una certa cooperazione economica controllata fra i vari Stati. Impropriamente taluno ha parlato in questo senso della creazione di un « cartello » che sarebbe formato non da privati, ma da Stati.

Secondo noi non trattasi di un vero e proprio « cartello » ma di quelle forme nuove di cooperazione fra gli Stati di cui è ricca l'epoca moderna. E questa potrebbe sebbene molto impropriamente, avvicinarsi alla forma di colleganza europea in materia di carbone e di acciaio.

Gli Stati produttori e gli Stati consumatori rappresentati nel Consiglio internazionale dello stagno operano come in una specie di forma associativa esercitando un diritto di voto. Ciò ha come effetto la determinazione di una certa politica di mercato stabilita in comune e attuata con l'organo del Consiglio.

Ripetiamo, siamo di fronte a forme nuove che difficilmente possono essere definite negli schemi del diritto internazionale classico.

* * *

L'Italia è una modesta consumatrice di stagno poiché il suo consumo si limita a circa 4.000 tonnellate annue. Sebbene non abbia quindi un grande interesse diretto, ha però quello di essere protetta contro esagerati rialzi di prezzi, particolarmente in periodi di emergenza.

Onorevoli colleghi ! Il disegno di legge ha già trovato la sua approvazione nell'altro Ramo del Parlamento e nulla si oppone a che anche la Camera si pronunci favorevolmente, sia perché ogni Accordo internazionale, specie della natura di questo che tende a regolare un mercato comune, trova le linee politiche del

nostro Parlamento, già assegnate in questa direzione; sia perché, in concreto, i prezzi internazionali dello stagno possono giovare alla nostra economia come consumatrice, assicurando una certa stabiltà alle previsioni della spesa in materia.

Per quanto riguarda l'onere derivante dalla applicazione dell'Accordo si fa noto che esso si limita alla cifra di spesa di 2 milioni l'anno, alla cui copertura è stato provveduto come è disposto nell'articolo 3 del disegno di legge in questione.

Riteniamo quindi che la Camera vorrà votarne favorevolmente la ratifica.

MONTINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sullo stagno, concluso a Londra il 1° marzo 1954.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.000.000 annui, sarà fatto fronte, per l'esercizio 1954-1955, con una corrispondente aliquota del provento dell'aumento dei prezzi di vendita di taluni tipi di tabacchi lavorati disposto con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.